

Benvenuti alla Cassa disoccupazione Unia



UNIA

Cassa Disoccupazione
competente – personale – efficiente

Scegliete la Cassa disoccupazione Unia

Puntate su un trattamento efficiente delle vostre pratiche e su una consulenza personale competente in tutte le questioni relative alla vostra indennità di disoccupazione!

La Cassa disoccupazione Unia è aperta a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori della Svizzera, non solo agli iscritti al sindacato o agli occupati di determinati rami professionali.

Disoccupazione – che fare?

Annunciatevi immediatamente alla disoccupazione appena ricevete la lettera di licenziamento, anche se il vostro rapporto di lavoro non è ancora giunto a termine.

Onde scongiurare il rischio di perdere una parte dell'indennità di disoccupazione, dovete annunciarvi personalmente alla disoccupazione entro il primo giorno a partire dal quale intendete far valere il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Come e dove?

In alcuni Cantoni potete annunciarvi direttamente presso un ufficio regionale di collocamento (URC) e in altri presso l'amministrazione comunale.

Organi di esecuzione

URC

- svolge colloqui di consulenza con i disoccupati
- procede al collocamento e all'attribuzione di posti di lavoro
- controlla le ricerche di lavoro
- valuta i provvedimenti inerenti il mercato del lavoro

Cassa disoccupazione

- verifica e determina il diritto all'indennità giornaliera di discoccupazione
- versa l'indennità di disoccupazione
- verifica i motivi che hanno condotto alla disdetta
- rimborsa le spese occasionate dalla frequentazione di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Cosa dovete fare per ricevere la vostra indennità di disoccupazione?

La Cassa disoccupazione Unia verifica il vostro diritto all'indennità di disoccupazione. Per consentirci di procedere al versamento delle vostre indennità, dovete presentare la documentazione necessaria entro le scadenze previste.

Documentazione da presentare nel primo mese di disoccupazione:

- Modulo «Domanda d'indennità di disoccupazione»
- Attestati del datore di lavoro degli ultimi due anni, completi di tutti gli allegati elencati all'ultima pagina (modulo «Attestato del datore di lavoro»¹)
- Copia dei conteggi di stipendio degli ultimi 24 mesi
- Copia del vostro annuncio alla disoccupazione
- Copie dei certificati di assicurazione AVS-AI, della lettera di licenziamento e dell'ultimo contratto di lavoro

Altri documenti da presentare all'occorrenza:

- Modulo «Obbligo di mantenimento nei confronti di figli»¹
- Se avete acquisito periodi di contribuzione in uno Stato UE/AELS: «Richiesta di rilascio del modulo PD U1»¹
- Copia del permesso di dimora valido, se non siete cittadini svizzeri o non siete in possesso di un permesso di domicilio
- Certificato medico o documentazione dell'AI (in caso di malattia, infortunio o invalidità al momento dell'annuncio)

Alla fine di ogni mese:

- Modulo «Indicazioni della persona assicurata»²

Altri documenti da presentare all'occorrenza:

- Modulo «Attestato di guadagno intermedio»¹ (se avete lavorato)
- Modulo «Attestato sull'indennità per perdita di guadagno»¹ (in caso di servizio militare e di servizio civile)
- Modulo «Certificato medico»¹ (se siete inabili al lavoro)

¹ I moduli in oggetto possono essere richiesti agli organi di esecuzione e sono disponibili anche in internet all'indirizzo lavoro.swiss nella rubrica «Moduli».

² Questo modulo vi sarà inviato mensilmente per posta o può essere compilato su job-room.ch.

A quanto ammonta la vostra indennità?

Se avete diritto all'indennità di disoccupazione, ricevete cinque indennità giornaliere alla settimana (dal lunedì al venerdì). Poiché il numero dei giorni lavorativi varia di mese in mese, l'importo mensile dell'indennità di disoccupazione non è costante.

L'importo cui avete diritto dipende dal «guadagno assicurato» (reddito medio degli ultimi 6 mesi o, se più favorevole, degli ultimi 12 mesi).

Di regola l'indennità di disoccupazione ammonta al 70 % del guadagno assicurato.

Avete invece diritto ad un'indennità pari all'80 % del guadagno assicurato se:

- avete obblighi di mantenimento nei confronti di figli³
- il vostro guadagno assicurato non supera i 3797 franchi
- percepite una rendita d'invalidità (grado d'invalidità pari almeno al 40%)

Limite minimo del guadagno assicurato CHF 500.–

Limite massimo del guadagno assicurato CHF 12350.–

Sono comprese nell'assicurazione: tredicesima mensilità, gratifiche, ecc.
Più i supplementi corrispondenti agli assegni familiari, se sussiste il diritto.

Quando ricevete le vostre indennità di disoccupazione?

Verso la fine di ogni mese la Segreteria di Stato dell'economia vi invia il modulo «Indicazioni della persona assicurata». Ha anche la possibilità di compilare e inviare il modulo online sul portale job-room.ch.

- Compilate il modulo. Se in tale mese avete lavorato, avete prestato servizio militare o servizio civile o siete stati inabili al lavoro anche i relativi moduli (cfr. pag. 4)
- Inviate quanto prima la vostra documentazione allo Scan center³ della Cassa disoccupazione Unia competente per la vostra pratica.
- La invitiamo ad applicare la sua etichetta personale con l'indirizzo su ogni spedizione postale. Lei riceverà le sue etichette con la prima posta della cassa disoccupazione Unia.

Appena riceviamo la documentazione completa e compilata in modo corretto, procediamo al versamento dell'indennità di disoccupazione entro due-tre giorni lavorativi. Dopo l'iscrizione sono previsti dei **giorni d'attesa**. Nei primi giorni di disoccupazione non ricevete ancora l'indennità di disoccupazione. Sin dall'inizio dovete tuttavia adempiere i vostri obblighi nei confronti dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il numero di «giorni d'attesa» dipende dal vostro guadagno assicurato e dagli eventuali obblighi di mantenimento nei confronti di figli.

Guadagno assicurato	Giorni d'attesa generali	
	Senza obblighi di mantenimento	Con obblighi di mantenimento
Fino a CHF 3000.–	0	0
CHF 3001.– a 5000.–	5	0
CHF 5001.– a 7500.–	10	5
CHF 7501.– a 10416.–	15	5
Da CHF 10417.–	20	5

³ La Cassa disoccupazione Unia si avvale di un moderno sistema di gestione documentale (DMS). Tutti i documenti che ci inviate in forma cartacea vengono digitalizzati in uno dei nostri Scan center e attribuiti al vostro dossier elettronico.

Deduzioni sociali dall'indennità giornaliera lorda

Deduzioni sociali dall'indennità giornaliera lorda

AVS / AI / IPG	5,275 %
INP (SUVA)	2,51 %
LPP	0,25 %

Imposta alla fonte secondo l'amministrazione delle contribuzioni

Guadagno intermedio

Cos'è un guadagno intermedio?

Se durante la disoccupazione conseguite uno stipendio da attività salariata o un reddito da attività indipendente, realizzate un «guadagno intermedio». Siete tenuti a comunicare l'eventuale guadagno intermedio alla vostra cassa disoccupazione.

Perché vi conviene conseguire un guadagno intermedio?

La somma del guadagno intermedio e dell'indennità compensativa versata dall'assicurazione contro la disoccupazione è sempre più elevata rispetto all'indennità di disoccupazione. Inoltre maturate esperienza professionale e nuovi periodi di contribuzione, se attività salariate.

Esempio di calcolo

Guadagno assicurato	CHF 5000.-
Guadagno intermedio	CHF 2000.-
Perdita di guadagno	CHF 3000.-

Indennità di disoccupazione

del guadagno assicurato	CHF 3000.-
con un'indennità giornaliera al 70%	CHF 2100.-
oppure	
con un'indennità giornaliera all'80%	CHF 2400.-

Che fare in caso di malattia o infortunio?

Infortunio

- Chi è disoccupato e percepisce un'indennità di disoccupazione è automaticamente assicurato in caso di infortunio, con l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva). In caso di infortunio, per i primi 3 giorni (compreso il giorno dell'infortunio) la persona assicurata è ancora indennizzata dall'assicurazione contro la disoccupazione, dopodiché riceve le indennità giornaliere dalla Suva. Dal 4° giorno è necessario presentare un certificato medico.

Malattia

- In caso di malattia, il diritto all'intera indennità di disoccupazione sussiste durante i primi 30 giorni civili di incapacità lavorativa. In seguito l'ammontare dell'indennità giornaliera è determinata in funzione del grado di capacità lavorativa (ad esempio 50%).
- Entro il termine quadro per la riscossione di prestazioni possono essere versate al massimo 44 indennità giornaliere.

Buono a sapersi

Giorni di sospensione

Se venite meno ai vostri obblighi, rischiate di subire una sospensione temporanea del vostro diritto all'indennità di disoccupazione. Potete subire una sospensione, se siete stati voi a disdire il vostro ultimo rapporto di lavoro, non intraprendete sforzi sufficienti nella ricerca di un nuovo impiego, disattendete le prescrizioni di controllo e le istruzioni dell'URC, violate l'obbligo di informazione e di notifica o tentate di ottenere indebitamente l'indennità di disoccupazione.

Vacanze

Ogni 60 giorni di disoccupazione controllata e indennizzata maturate il diritto a 5 giorni di vacanza (giorni esenti dall'obbligo di controllo). I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere cumulati. Non è possibile ottenere il pagamento in contanti dei giorni non riscossi. Le vacanze vanno annunciate all'URC con almeno 14 giorni di anticipo.

Maternità

Il diritto all'indennità di maternità inizia il giorno del parto e termina al più tardi dopo 98 giorni. L'indennità di maternità viene versata dalla cassa di compensazione AVS del suo ultimo datore di lavoro.

Congedo di paternità

Diritto a dieci giorni di congedo di paternità entro sei mesi dalla nascita del figlio/della figlia. L'indennità di paternità è pagata attraverso l'indennità di perdita di guadagno (IPG). L'annuncio avviene presso la cassa di compensazione AVS.

Buono a sapersi

Assegni familiari

Oltre all'indennità giornaliera, un supplemento corrispondente agli assegni familiari può essere versato, se per il medesimo periodo non c'è diritto agli assegni familiari da uno dei due genitori.

Frontalieri

Se abitate all'estero e lavorate in Svizzera con un permesso per frontalieri (permesso G), versate contributi alla Cassa di disoccupazione svizzera.

Le indennità per lavoro ridotto, per intemperie e per insolvenza vengono corrisposte anche ai frontalieri. In caso di licenziamento, percepite l'indennità di disoccupazione nel vostro paese di residenza, ma potete beneficiare del servizio pubblico di collocamento in Svizzera. A tale scopo rivolgetevi all'URC della regione del vostro ultimo impiego. Se subite una riduzione del grado di impiego, annunciatevi alla Cassa disoccupazione Unia per verificare se sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione svizzera.

Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono corsi o stage che vi aiutano a migliorare le vostre qualifiche professionali e a promuovere il vostro reinserimento sul mercato del lavoro. Potete beneficiare di tali prestazioni se avete diritto all'indennità di disoccupazione. I corsi devono tuttavia avere un legame evidente con la vostra attività professionale e accrescere le vostre possibilità di trovare un nuovo posto di lavoro. In caso di disoccupazione prolungata, i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono anche avere lo scopo di dare struttura alla giornata.

Termine quadro

Si distinguono due tipi di termine quadro:

- il termine quadro per la riscossione delle prestazioni
- il termine quadro per il periodo di contribuzione

Il termine quadro per la riscossione delle prestazioni definisce il periodo durante il quale l'assicurato può riscuotere prestazioni.

Il termine quadro per il periodo di contribuzione definisce il lasso di tempo entro cui l'assicurato deve adempiere il periodo minimo di contribuzione o comprovare un motivo d'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione.

Indicazioni della persona assicurata

Compilate e firmate debitamente il modulo «Indicazioni della persona assicurata» inviato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e consegnatelo o trasmettetelo tempestivamente alla vostra cassa di disoccupazione. Ha anche la possibilità di compilare il modulo online sul portale job-room.ch.

Disdetta

Controllate se il termine di disdetta è stato rispettato. In caso di malattia, infortunio, maternità o servizio militare, il termine di disdetta viene prolungato. Se il termine non è stato rispettato, contestate tempestivamente e offrite nuovamente i vostri servizi (per iscritto) al datore di lavoro.

Anche nella vostra regione...

La Cassa disoccupazione Unia attribuisce grande importanza al radicamento sul territorio e alla reperibilità personale.

Svizzera tedesca Est 058 332 11 30

- Bülach/Schaffhausen
- Zürich Oerlikon/Regensdorf
- Heerbrugg/Chur/Thurgau
- Dietikon
- Thalwil/Meilen
- Uster/Rüti
- Zürich Werdstrasse
- Winterthur
- St.Gallen/Rapperswil/Wil

Svizzera tedesca Ovest 058 332 11 31

- Thun/Interlaken/Brig
- Solothurn/Olten/Grenchen
- Luzern/Pfäffikon SZ
- Oberwil/Liestal
- Basel
- Biel/Lyss
- Bern
- Aarau/Baden/Wohlen
- Burgdorf/Langenthal, Langnau

Romandia 058 332 11 32

- Bulle/Fribourg
- Monthey/Sion/Sierre/Martigny
- Le Sentier/Yverdon/Payerne
- Lausanne/Aigle/Vevey/Crissier
- Morges/Nyon
- Tavannes
- Genève
- Neuchâtel/La-Chaux-de-Fonds/
Fleurier/Le Locle
- Delémont/Moutier/Porrentruy/St.Imier

Ticino 058 332 11 33

- Bellinzona/Biasca/Locarno
- Chiasso/Lugano

Reperibilità telefonica

Lunedì	08:00 – 12:00	13:30 – 17:00
Martedì	08:00 – 12:00	13:30 – 17:00
Mercoledì	08:00 – 12:00	
Giovedì	08:00 – 12:00	13:30 – 17:00
Venerdì	08:00 – 12:00	13:30 – 16:00



Cassa disoccupazione Unia
Weltpoststrasse 20
Casella postale 272
3000 Berna 15
www.senza-lavoro.ch

